



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA  
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

**DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE**  
**DOTT. Gian Paolo MACAGNO CONSIGLIERE**  
**DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.**

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**SENTENZA**

Nelle cause civili d' appello riunite iscritte ai n.r.g. 83/2021 e 136/2021 rispettivamente

PROMOSSE DA

**PITAGORA S.p.A., C.F. e P.IVA 048526**

;  
;

\_\_\_\_\_  
APPELLANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRO

\_\_\_\_\_  
APPELLATO

E DA

M

V

7/

n

t

re

\_\_\_\_\_  
APPELLANTE



CONTRO

PITAGORA S.P.A. C.F. 019526

LATA ED APPELLANTE INCIDENTALE

Udienza collegiale del 24.2.2022

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**Per l'appellante ed appellante incidentale Pitagora spa*“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:**- respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;**- previe le declaratorie del caso;**IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PROMOSSO, IN VIA PRINCIPALE NEL GIUDIZIO R.G. N. 83/2021 E IN VIA INCIDENTALE NEL GIUDIZIO R.G. N. 136/2021, DA PITAGORA S.P.A.:**in riforma della sentenza n. 344/2020, pronunciata l'8 giugno 2020 dal Tribunale Ordinario Civile di Asti, inter partes, nel procedimento R.G. n. 2530/2016, pubblicata il 24 giugno 2020, non notificata:**- dichiarare che nulla è dovuto da Pitagora S.p.A. al sig. \_\_\_\_\_ in relazione ai contratti di mutuo con cessione del quinto dello stipendio nn. 070754, del 7.9.2007, e 08594, del 4.6.2008, conseguentemente riformando la sentenza appellata laddove essa ha accertato e dichiarato che “la parte convenuta ha illegittimamente applicato in pregiudizio della parte attrice costi ed interessi superiori al tasso soglia di usura, in misura complessivamente pari ad euro 13.515,53” e che “il credito residuo, in linea capitale, di parte convenuta nei confronti di parte attrice ammonta ad euro 6.191,40”;**- in ogni caso, respingersi le avversarie domande del sig. Michele \_\_\_\_\_ proposte in primo grado e rinnovate in appello, perché infondate in fatto ed in diritto.**IN OGNI CASO:**- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio, nonché successivi all'emananda sentenza, conseguenti ed accessori, oltre maggiorazione 15%, C.P.A. e I.V.A.;**- con condanna del sig. Michele \_\_\_\_\_ alla restituzione di tutte le somme che Pitagora S.p.A. ha al predetto corrisposto, oltre gli interessi dalla data del pagamento.”.*Per l'appellato ed appellante C

*"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,  
respingere l'appello proposto da Pitagora Spa in quanto infondato in fatto e diritto.  
In parziale riforma dell'impugnata sentenza,  
In via istruttoria, ammettere il seguente giuramento suppletorio, o in subordine, decisorio:  
1) "Giuro e giurando nego che Michele, in adempimento del finanziamento n.  
070754 ha corrisposto alla creditrice rate mensili di € 238,00 (totale € 2.142,00) nonché  
l'ulteriore somma di € 11.215,81";  
2) "Giuro e giurando nego che Michele in adempimento del finanziamento n.  
085845 ha pagato n. 120 rate mensili di € 269,00 per un totale di € 32.280,00".  
Nel merito, dichiarare tenuta e condannare Pitagora Spa a restituire a Michele  
la somma di € 6.150,40, oltre interessi dal pagamento al saldo; in subordine ed in ogni  
caso, dichiarare non dovuta da Michele a Pitagora Spa la suddetta somma.  
Vinte le spese del grado d'appello".*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Michele conveniva davanti al Tribunale di Asti Pitagora S.p.a. allegando di aver intrattenuto con la stessa i seguenti rapporti: 1) mutuo con cessione del quinto dello stipendio n. 070754, stipulato in data 7.9.2007; 2) mutuo con cessione del quinto dello stipendio n. 085945, stipulato in data 4.6.2008 (anche al fine di estinguere il precedente finanziamento), e deducendo che in entrambi i contratti in oggetto erano stati pattuiti interessi usurari.

Al riguardo, in particolare, deduceva l'attore che, al fine di determinare il tasso rilevante ai fini dell'accertamento dell'usura, occorreva includere anche i costi relativi alle spese assicurative, che invece erano stati esclusi dal mutuante.

Concludeva quindi l'O. chiedendo accertarsi la nullità delle clausole con le quali era stata pattuita l'applicazione di interessi usurari, con conseguente rideterminazione del saldo effettivo dei rapporti di dare-avere tra le parti e condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Costituitasi in giudizio Pitagora S.p.A., contestava la fondatezza delle difese avversarie e chiedeva quindi il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 5.9.2018 il Tribunale rigettava la richiesta di CTU tecnico-contabile avanzata dalla parte attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 7.3.2019 le parti precisavano quindi le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

Con ordinanza del 28.05.2019 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, disponendo CTU tecnico contabile e, all'udienza dell'8.7.2019 il consulente del giudice, dott. Amedeo prestava il giuramento ed assumeva l'incarico.



All'udienza del 13 gennaio 2020, fissata per la disamina CTU e precisazione delle conclusioni, la causa veniva infine trattenuta a decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi

2. Con sentenza n. 344/2020, pubblicata in data 24.06.2020 il Tribunale di Asti:  
- accertava e dichiarava che, in relazione ai contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 070754 e n. 085945, oggetto di causa, la parte convenuta aveva illegittimamente applicato in pregiudizio della parte attrice costi ed interessi superiori al tasso soglia di usura, in misura complessivamente pari ad euro 13.515,53# e che il credito residuo, in linea capitale, di parte convenuta nei confronti di parte attrice ammontava ad euro 6.191,40;  
- conseguentemente condannava la parte convenuta Pitagora S.p.a. a restituire alla parte attrice  VA Michele la somma, indebitamente percepita, di euro € 13.515,53 nonché al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice;  
- poneva definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

La sentenza non veniva notificata.

3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, che ha incardinato il procedimento rubricato al n. 83/2021 RG, Pitagora spa ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

- a) laddove ha ritenuto che per la verifica dei tassi soglia usurari non si dovesse tenere conto delle Istruzioni della Banca d'Italia;
- b) laddove ha accertato la sussistenza di un residuo credito della Pitagora pari ad € 6.191,40.

4. Costitutosi  a, chiedeva il rigetto del gravame con la conferma della impugnata sentenza, dando atto di avere a propria volta proposto appello per la riforma della medesima sentenza n. 344/2020 con atto di citazione notificato in data 25.1.2021.

L'Orsogna chiedeva la riunione di tale procedimento a quello rubricato al n. 83/2021 RG.

5. In effetti, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, che ha incardinato il procedimento rubricato al n. 136/2021 RG e che sarebbe stato chiamato all'udienza del 18.5.2021, Michele  interponeva tempestiva impugnazione avverso la predetta decisione deducendo che il Tribunale aveva errato laddove aveva accertato l'esistenza di un residuo credito a favore di Pitagora spa per € 6.191,40: chiedeva la condanna della mutuante alla restituzione dell'importo di € 6.150,40.

6. Si costituiva in tale procedimento Pitagora spa chiedendo in via preliminare la riunione ex art. 335 cpc del procedimento con quello previamente proposto (RG 83/2021) e, nel merito, il rigetto del gravame.

Formulava inoltre appello incidentale per la riforma parziale della sentenza n. 344/2020,



deducendo che il Tribunale aveva errato laddove aveva ritenuto che Pitagora spa avesse applicato costi ed interessi superiori al tasso soglia per € 13.515,53 e che esistesse un credito in linea capitale a favore di Pitagora spa pari ad € 6.191,40.

7. Con ordinanza pubblicata in data 28.4.2022 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020;

- considerato che entrambe le parti risultavano ritualmente costituite;

- viste le note depositate dalle parti in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;

- ritenuto che la causa dovesse essere rinviata all'udienza del 18 maggio 2021 per la riunione con la causa 136/2021, avente ad oggetto appello avverso la medesima sentenza, udienza che si sarebbe tenuta sempre a trattazione scritta, con onere delle parti di far pervenire note cinque giorni prima dell'udienza;

fissava nuova udienza al 18.5.2021.

8. Con ordinanza pubblicata in data 19.5.2022 la Corte disponeva la riunione al procedimento rubricato al n. 83/2021 RG della causa rubricata al n. 136/21 RG, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 22 febbraio 2022.

9. Con decreto pubblicato in data 22.12.2021 la Corte disponeva che l'udienza del 22.2.2022, fissata quale udienza per la precisazione delle conclusioni, si svolgesse mediante trattazione scritta ed assegnava alle parti termine di giorni cinque prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti la precisazione delle proprie conclusioni, le proprie istanze e conclusioni.

10. Con ordinanza pubblicata in data 24.2.2022 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 221, quarto comma, del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77/2020;

- viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;

- ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 20 aprile 2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

11. Con l'atto di citazione in appello che ha incardinato il procedimento rubricato sub n. 83/2021 RG, Pitagora Spa ha proposto due motivi di gravame, che verranno



esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.

Con il **primo motivo di gravame** si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto l'usurarietà del rapporto.

Pitagora oppone le censure sub 3.a) precisando che il Tribunale avrebbe errato laddove ha escluso che la verifica dei tassi soglia usurari dovesse essere condotta avendo riguardo alle *"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"* pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006.

Dopo avere illustrato il quadro normativo di riferimento, parte appellante spiega che il Giudice di prime avrebbe erroneamente ritenuto che la determinazione del tasso di interesse rilevante ai fini dell'accertamento dell'usura debba essere condotta tenendo conto di tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, e ciò alla stregua dell'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996.

Secondo Pitagora spa il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il principio della centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. è *"temperato"* dal fatto stesso che la norma penale è (parzialmente) in bianco.

In virtù di tale legittimo temperamento sarebbe la medesima norma primaria di cui all'art. 2 della Legge n. 108 del 1996 ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, il compito di *"rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari"*.

Le stesse Istruzioni della Banca d'Italia sarebbero necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p.

Le rilevazioni del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) (nel nostro specifico caso, per mezzo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20.12.2007 - *"Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° luglio - 30 settembre 2007 - Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2008"* - pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007) avvengono assumendo a riferimento le informazioni fornite dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia e ciò sulla base delle Istruzioni operative da quest'ultima emanate.

Sarebbe perciò evidente che i valori espressi nel suddetto Decreto riflettono quanto prescritto dalle citate Istruzioni, le quali escludevano - con riferimento al periodo in cui il contratto de quo venne concluso - il costo della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54 D.P.R. n. 180/1950 dagli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario.

Il voler assumere, come ha implicitamente fatto il Tribunale, detto tasso soglia come punto di riferimento e, al contempo, il voler però *"ignorare"* che detto tasso scaturisce da T.E.G.M. che è *"frutto"* delle rilevazioni trimestrali effettuate sulla base delle informazioni



fornite dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, e formulate secondo i principi contabili espressi dalle stesse Istruzioni operative della Banca d'Italia, condurrebbe ad un evidente "corto circuito" logico e giuridico.

L'operazione prospettata dalla Sentenza sarebbe priva di coerenza, omogeneità e palesemente in contrasto con il dettato normativo che, da un lato, attribuisce alle legge di stabilire – secondo principi che la sentenza impugnata avrebbe invece ignorato – il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (così, appunto, l'art. 644, III comma, c.p.) e, dall'altro lato e specularmente, attribuisce al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, il compito di "rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio" (così l'art. 2 della Legge n. 108 del 1996).

Il voler aprioristicamente prescindere dalle (prescrizioni stabilite dalle) Istruzioni della Banca d'Italia sulla base di una erroneamente declinata assoluta preminenza (che neppure si ricaverebbe dalla lettura della norma stessa) dell' art. 644 c.p. avrebbe condotto il Tribunale non solo a una errata applicazione delle disposizioni di legge, ma anche a negare quella necessità (elevata anche dalla Suprema Corte a specifico principio giuridico) di simmetria e di omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del T.E.G. applicato nel rapporto e, dall'altro, del T.E.G.M. rilevante ai fini della definizione del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto.

I principi, di carattere generale, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità non potrebbero non essere condivisi, tanto più alla luce del fatto che nelle operazioni di credito al consumo contro cessione del quinto, l'assicurazione è imposta per legge e considerato che, anche nel caso in cui si ritengano non vincolanti (o comunque inficcate da un profilo di illegittimità) le rilevazioni eseguite dalla Banca d'Italia, comunque l'interprete non potrebbe prescindervi, nel senso che non potrebbe (se non incorrendo in grave e insanabile illogicità) raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il TEGM rilevato invece a seguito dell'utilizzo dei criteri elaborati dalla Banca d'Italia (che non teneva invece conto, all'epoca della conclusione del presente contratto, dei costi assicurativi).

In conclusione, secondo parte appellante, le Istruzioni della Banca d'Italia, in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, rispondono alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare.

L'individuazione del fatto tipico ricadente nella previsione incriminatrice dell'art. 644 c.p. deve essere operata esclusivamente in base alla determinazione dei tassi trimestralmente pubblicati sulla G.U. con Decreto ministeriale.

Ogni operazione ermeneutica "additiva" di elementi estranei a quelli presi in considerazione dal legislatore si risolverebbe nella creazione di una diversa fattispecie incriminatrice, peraltro in aperta violazione del dettato di cui all'art. 25, II comma, Cost.



Le Istruzioni della Banca d'Italia rispondono alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare: devono conseguentemente ritenersi destituite di fondamento le (censure di usura fondate su) metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni.

\*\*\*

Con il **secondo motivo di gravame** parte appellante oppone le censure sub 3.b), precisando che il Tribunale avrebbe errato nell'accertare il residuo credito della Pitagora S.p.a. nei confronti dell'Orsogna nella misura di euro 6.191,40.

Poiché i principi che presiedono a detta pronuncia di accertamento sono gli stessi che hanno condotto il Tribunale alla pronuncia di condanna impugnata con il primo motivo d'appello, e poiché detti principi sarebbero errati, ne consegue che sarebbe errata non solo la pronuncia di condanna, ma anche, appunto, quella di accertamento.

11.1. Ritiene la Corte che entrambe le censure siano infondate e non meritevoli di accoglimento.

Il Tribunale, con motivazione congrua e priva di vizi logici e/o giuridici, ha fatto buon governo dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità che regolano la fattispecie.

Il Giudice di prime cure ha rilevato che la determinazione del tasso di interesse rilevante ai fini dell'accertamento dell'usura deve essere condotta tenendo conto di tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.

La previsione di cui al paragrafo C4 delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'anno 2006, secondo cui sarebbero escluse dalla determinazione del tasso di interesse rilevante ai fini dell'accertamento dell'usura le spese per assicurazioni quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, non può avere l'effetto di derogare alla disposizione normativa primaria contenuta nell'art. 644 c.p.

In particolare, occorre valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle dal novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario: le stesse devono quindi essere conteggiate, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, qualora risultino collegate alla concessione del credito.

Il Tribunale ha precisato che le polizze di cui è causa avevano natura remunerativa: la disposta CTU ha quindi accertato l'avvenuto superamento del tasso di usura in relazione ad entrambi i contratti di mutuo oggetto di causa.

La motivazione del Tribunale è condivisibile.

Le istruzioni della Banca d'Italia del 2009 includono nel TEGM le spese assicurative, a





prescindere dall'essere le polizze richieste facoltative o obbligatorie.

I contratti di mutuo di cui si discute sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore delle istruzioni della Banca d'Italia del 2009 e le istruzioni vigenti all'epoca non prevedevano espressamente nella formazione del TEGM da considerare per l'individuazione del tasso soglia le spese di assicurazione: come correttamente evidenziato dal Tribunale, dette istruzioni non potevano però prevalere sulla disposizione normativa primaria contenuta nell'art. 644 c.p.

Ai fini della valutazione di dette spese per la verifica del rispetto della normativa in materia di usura è sufficiente che esse risultino collegate con la concessione del credito, e la relazione può essere dimostrata con ogni mezzo di prova dovendosi presumere nel caso di contestualità tra le spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo ed essendo ciò rilevante anche in caso di obbligatorietà della polizza (cfr. Cass. Civ. n. 22458/2018; cfr. Cass. Civ. n. 8806/2017).

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che le polizze, per quanto obbligatorie, avessero una connotazione "remunerativa", e tale statuizione non risulta essere stata impugnata.

\*\*\*\*\*

L'unico profilo controverso dell'odierna vertenza è costituito dalla valenza delle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del tasso effettivo globale, con particolare riferimento alla necessità di includervi o meno, ai fini del raffronto con la soglia d'usura, le spese relative all'assicurazione in caso di contratti stipulati prima del 31.12.2009

In fatto, la CTU ha accertato che se il TEG relativo ai contratti di finanziamento con cessione del quinto stipulati tra le parti si forma comprendendo in esso le spese di assicurazione obbligatoria, la percentuale di onerosità dei rapporti salirebbe al di sopra del tasso soglia vigente all'epoca della stipula per questo tipo di finanziamento.

In particolare, sul punto la sentenza impugnata (cfr. pag. 6) ha richiamato il contenuto della relazione peritale, secondo cui:

1) nel contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 070754, il tasso effettivo globale (T.E.G.), comprensivo della spese di assicurazione, alla data di stipula era pari al 18,611 %, superiore alla soglia della categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" oltre euro 5.000,00, vigente al momento della sottoscrizione del contratto, pari al 15,240 %;

2) nel contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 085945, il tasso effettivo globale (T.E.G.), comprensivo della spese di assicurazione, alla data di stipula era pari al 16,886 %, superiore alla soglia della categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" oltre euro 5.000,00, vigente al momento della sottoscrizione del contratto, pari al 15,390 %

Occorre quindi accertare se il carattere obbligatorio, normativamente imposto,



dell'assicurazione per i finanziamenti con cessione del quinto comporti, per il periodo antecedente all' 1.1.2010, l'esclusione della sua valutazione ai fini della determinazione del TEG relativo alla specifica operazione creditoria, perché la voce relativa è stata inserita nella formazione del TEGM, secondo le istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, solo dal 1.1.2010, mentre per il periodo precedente era espressamente esclusa dagli oneri rilevanti per la sua formazione.

Il punto C.4 delle istruzioni 2006, applicabili al caso di specie *ratione temporis* (all'atto della sottoscrizione, 7.9.2007 e 4.6.2008, dei contratti per cui è causa erano in vigore le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006), prevedeva, tra l'altro, che: a) il calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura doveva tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito; b) dovevano essere incluse le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito; c) le spese per assicurazioni e garanzie non dovevano essere ricomprese laddove derivassero dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

La valutazione di tale questione comprende la verifica della vincolatività per il Giudice, nella identificazione del TEG dello specifico rapporto esaminato, delle istruzioni della Banca d'Italia, sulla cui base viene individuato il TEGM posto a fondamento della determinazione del tasso soglia nei decreti ministeriali emanati dal MEF, e, comunque, la rilevanza della mancata considerazione nel TEGM ante 1.1.2010 delle spese assicurative obbligatorie ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia dell'operazione oggetto di causa.

Occorre quindi verificare se le spese di assicurazione obbligatoria documentate potevano e dovevano essere valorizzate per la formazione del TEG del singolo rapporto anche prima dell'1.1.2010.

La Corte ritiene che la risposta alla questione prospettata debba essere positiva, non essendovi alcun motivo, a fronte dell'ampiezza del disposto dell'art. 644 c.p. e delle sole deroghe dallo stesso espressamente individuate, che possa seriamente supportarne, sul piano giuridico, l'esclusione fino a tale data nell'individuazione del TEG per lo specifico rapporto da sottoporre a verifica: in altri termini, non può ascriversi alle istruzioni della Banca d'Italia alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione.

Come si è detto, il principale motivo su cui si fonda la tesi opposta, riproposta dall'appellante, è che le istruzioni della Banca d'Italia vigenti fino al 31.12.2009 e costituenti il criterio di riferimento per la formazione del TEGM, sulla cui base venivano individuati i tassi soglia relativi al tipo di finanziamento sub iudice, non tenevano conto



delle spese di assicurazione obbligatoria ex art. 54 DPR n. 180/1950.

Secondo tale prospettazione le condizioni contrattuali non consentirebbero di ravvisare la convenzione di interessi usurari in ragione della struttura dell'art. 644 c.p., da considerarsi norma parzialmente in bianco laddove al comma 3 dispone che sia la legge a stabilire il limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari: il completamento della fattispecie richiede, alla luce dell'art. 2 L. 10/1996 (la quale ha novellato il reato di usura), che sia la Banca d'Italia a dettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, dal che conseguirebbe che tali istruzioni siano norme tecniche dotate di propria efficacia vincolante.

**Tale conclusione non convince.**

Ora, a fronte del testo inequivocabile dell'art. 644 c.p., non pare proprio possa darsi rilievo per la valutazione del profilo di usura oggettiva alle istruzioni della Banca d'Italia, che si rivolgono non al Giudice ma agli operatori economici e che individuano non i tassi soglia ma i TEGM costituenti gli indici sulla cui base il Ministero competente opera le valutazioni necessarie alla individuazione dei tassi soglia, ex lege n.108/96.

Ne consegue, da una parte, che non si possono ritenere vincolanti per la valutazione del Giudice delle istruzioni che si sovrappongono al disposto dell'art.644 c.p., limitandone la portata senza averne l'efficacia normativa; dall'altra che il referente del Giudice per la valutazione del rapporto sotto il profilo dell'usura è il tasso soglia identificato con i decreti ministeriali a ciò deputati, secondo l'iter normativamente previsto dalla legge n.108/1996 e successive modifiche, a prescindere dal modo in cui esso è stato formato.

La ritenuta non vincolatività delle Istruzioni della Banca d'Italia ante 2009 non ne comporta la disapplicazione in senso tecnico, non essendo dette istruzioni il riferimento diretto per la formazione del TEG dello specifico rapporto (ma l'art. 644 c.p.), né provoca l'illegittimità dei decreti ministeriali le cui disposizioni si fondano sui TEGM attraverso dette istruzioni identificati, che vengono solo a non essere "tarati" su tutti gli elementi onerosi in concreto incidenti su quella determinata tipologia di rapporto.

La questione riguarda solo l'omogeneità dei dati da porre a confronto, opportuna ma non necessitata, non essendo pretesa e disciplinata da alcuna specifica disposizione normativa, non rinvenibile nemmeno nella legge n. 2/2009.

E' infatti comprensibile l'esigenza che il confronto tra il TEG relativo al singolo rapporto e il tasso soglia di riferimento avvenga con una formazione del TEG che tenga conto di un TEGM possibilmente individuato in modo omogeneo (è questo il senso delle recenti pronunce della Corte di Cassazione riguardanti l'inclusione o meno delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG ai fini dell'usura. La pronuncia a SSUU n.16303 del 2018 ha potuto "incrementare" il TEGM individuato secondo le istruzioni della Banca d'Italia applicabili prima dell'1.1.2010 quando era possibile ricostruire, per il periodo



precedente e sulla base delle stesse istruzioni, una CMS considerabile “media”); **ove però ciò non sia possibile, come nel caso di specie, per un limite insuperabile nella formazione del TEGM ante 2010, la non perfetta omogeneità tra i parametri da confrontare non si può risolvere in una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell’usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.**

In altre parole, non può attribuirsi alcun rilievo al fatto che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi, tenuto conto del fatto che le Sezioni Unite, mediante la sentenza n. 16303/2018, hanno condivisibilmente affermato come la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.

**Da ciò discende che la mancata inclusione di una specifica voce nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione della stessa ai fini della determinazione della soglia usuraria, ma semmai comporta la conseguenza che il giudice ordinario debba incidentalmente accertare l'illegittimità dei decreti e provvedere alla disapplicazione degli stessi (cfr. anche Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica).**

Sulla base di tali presupposti è stato, **altresi**, affermato, **con riferimento agli interessi moratori, che pur se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria di tali interessi (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato si deve necessariamente raffrontare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M. rilevato in detti decreti.**

**Per questi motivi, data l'eadem ratio**, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 3025/2022).

\*\*\*\*\*



Ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 1.1.2010, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del TEG del rapporto da esaminare, non essendovi motivi validi a giustificare l'esclusione.

Nel caso in esame i costi assicurativi erano collegati alla concessione del credito, come evidenziato dal Tribunale (con statuizione non impugnata) ed è stato acclarato a mezzo di CTU il superamento del tasso soglia stabilito a fini d'usura, sulla base di quanto risultante dalla rilevazione applicabile *ratione temporis*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Deve pertanto essere confermata la sentenza del Tribunale che, comprendendo nel TEG le spese per l'assicurazione obbligatoria, ha ritenuto originariamente usurari entrambi i finanziamenti per cui è causa, accertando la nullità delle clausole relative alla pattuizione di interessi in misura usuraria (ex art. 1815, secondo comma, c.c.) con la conseguente dichiarazione di gratuità dei mutui.

\*\*\*\*

Il secondo motivo di gravame, essendo subordinato all'accoglimento del primo, in particolare censurando i principi che hanno condotto il Tribunale alla impugnata pronuncia di condanna, è parimenti infondato.

\*\*\*\*\*

11.2 Con l'atto di citazione in appello che ha incardinato il procedimento rubricato sub n. 136/2021 RG Michele con unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda formulata in relazione alle ulteriori e successive rate di mutuo maturate dopo l'introduzione del giudizio.

Parte appellante spiega che il Tribunale, in conseguenza della pronuncia di usurarietà del tasso di interesse, ha quantificato nella misura di 25.666,28 la somma che Michele aveva ricevuto ed era tenuto a restituire a Pitagora Spa in forza dei due prestiti con cessione del quinto dello stipendio.

Nella sentenza, il Tribunale, preso atto che Michele aveva pagato a Pitagora la somma di 39.181,81 ha dichiarato tenuta e condannato la finanziaria a restituire a

Michele alla somma di euro 13.515,53.

Le ulteriori rate del prestito, scadute successivamente alla notifica dell'atto di citazione, per un totale di 6.191,40#, in esito alla declaratoria di usurarietà del tasso di interesse, non sarebbero state dovute, anche in ragione del disposto dell'articolo 1815, 2° co. cod. civ., secondo il quale, ove gli interessi siano usurari, il mutuatario è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto.

Detto capitale, sarebbe stato restituito a Michele che anzi, avendo corrisposto somme ulteriori, è risultato creditore di euro 13.515,53.

Il rapporto debito/credito tra Michele e Pitagora spa non contempla altro.



L'Or chiede quindi la riforma della sentenza impugnata laddove ha accertato il residuo credito della Pitagora spa nella misura di € 6.191,40.

Sotto altro profilo, l'Or precisa di avere corrisposto a Pitagora spa, dopo la notifica dell'atto di citazione, anche l'ulteriore somma di € 6.150,40 (somma così indicata nell'atto di appello, cfr. pag. 10 e in sede di precisazione delle conclusioni) e si duole che il Tribunale abbia respinto la domanda di condanna alla restituzione anche di tale somma, deducendo la mancanza di prova del pagamento, ed abbia ommesso di pronunciarsi sul richiesto giuramento decisorio.

#### 11.2.1 Il motivo di gravame è fondato.

Risulta dalla CTU svolta in primo grado, che si è soffermata sulla situazione tra le parti alla data della domanda (notifica in data 8.6.2016, cfr. pag. 20 ctu dr. L. ), che il capitale erogato sulla scorta dei due finanziamenti per cui è causa fosse complessivamente pari ad € 25.666,28 (€ 9.502,37# + € 16.163,91#, cfr. pag. 23 ctu dr. ) e che l'Or avesse eseguito versamenti alla data della domanda per l'importo complessivo di € 39.181,81 (€ 357,81# + € 25.824,00#, cfr. pag. 23 ctu dr. ).

Poiché l'accertata usurarietà della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi comportava la gratuità del mutuo ex art. 1815, secondo comma, c.c. l'Or era tenuto a restituire il solo capitale ricevuto, appunto l'importo complessivo di € 25.666,28.

Alla luce di quanto sopra nessun credito residuo risulta in capo a Pitagora spa, che sul punto ha preso specifica posizione nel presente grado per censurare a sua volta la pronuncia di accertamento contenuta nella sentenza impugnata, sotto il diverso profilo della erroneità dei principi in forza dei quali era stata pronunciata la condanna alla restituzione.

Sulla specifica censura proposta dall'Or Pitagora spa non ha controdedotto.

La sentenza di primo grado dovrà essere riformata laddove ha erroneamente accertato l'esistenza di un credito residuo di Pitagora spa in linea capitale pari ad € 6.191,40.

\*\*\*

**Parimenti fondata è la domanda di condanna di Pitagora spa alla restituzione dell'importo di € 6.150,40.**

Ritiene la Corte che risulti acquisita alla causa la prova del fatto che costituisce la pretesa restitutoria dell'Or così che questi era esonerato dalla relativa prova: in effetti sia nella comparsa conclusionale datata 6.5.2019 (quindi successiva alla scadenza del piano di ammortamento del finanziamento n. 085945, che scadeva in data 4.6.2018 cfr. pag. 6 ctu dr. I. ), che nella comparsa conclusionale datata 14.5.2020 dava atto di avere "sempre regolarmente pagato le rate concordate" (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale datata 6.5.2019) e di avere pagato, dopo la domanda, la somma di € 6.191,40 (cfr. pag. 17 comparsa conclusionale datata 14.5.2020).

Tale circostanza non è mai stata specificamente contestata da Pitagora spa, che peraltro



non ha nemmeno proposto domanda riconvenzionale diretta a rivendicare il mancato adempimento da parte del mutuatario.

Anche nel presente grado Pitagora spa non ha preso specifica posizione sul merito del motivo di gravame di cui si discute, ovvero sulla circostanza del pagamento integrale delle rate da parte del mutuatario: non solo, ma con il secondo motivo di appello incidentale ( e con il secondo di appello principale nel giudizio rubricato sub n. RG 83/2021) Pitagora ha censurato la sentenza laddove ha accertato il residuo credito a suo favore di € 6.191,40# sia pure sul presupposto dell'accoglimento del motivo di gravame in punto usura.

In ogni caso, così come formulato il motivo di gravame, esclude l'esistenza di qualsivoglia posta creditoria in capo a Pitagora spa.

Dunque risulta esonerato dalla prova della circostanza del pagamento integrale delle rate, poiché il fatto del pagamento delle rate maturate dopo la domanda, e pari ad € 6.191,40 non è mai stato specificamente contestato dalla controparte: le condizioni di fondatezza della domanda ben possono essere rilevate, anche in grado di appello, ovviamente nei limiti delle risultanze acquisite in causa, anche ex art. 115 cpc e nei limiti del devoluto.

Ciò perché la non contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., comma 2, opera sul piano probatorio e fattuale ed esclude dal tema di indagine i fatti che non siano stati espressamente contestati (cfr. Cass. Civ. n. 20998/2019): in altri termini, i fatti allegati da una parte, che non siano stati espressamente contestati dall'altra non hanno bisogno di essere provati e quindi devono essere definitivamente espunti dal thema probandum (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 761/2002).

In particolare, l'art. 115 c.p.c. dispone, al primo comma, che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Tale norma, novellata nel 2009, ha codificato il c.d. "principio di non contestazione" secondo cui la mancata contestazione di un fatto esonera l'altra parte da ogni onere probatorio in relazione allo stesso, integrando una sorta di "presunzione processuale", atteso che l'esigenza di prova al riguardo sorgerebbe solo quando il fatto sia contestato dalla controparte.

Del resto, il principio generale di non contestazione era stato ratificato dalla massima istanza della giurisprudenza di legittimità ancor prima del 2009, con la nota e già sopra citata sentenza a Sezioni Unite n. 761/2002, secondo cui "[...] *la mancata contestazione [...], rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto [...]* e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso".

Dunque dalla non contestazione di un fatto scaturiscono effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio e ritenere il fatto come provato



(cfr. Cass. Civ., n. 12517/2016; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., ord. 15394/2016; Cass. Civ., ord. n. 21227/2019).

Il giuramento decisorio richiesto da parte appellante, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, risulta quindi inconferente.

Resta solo da dire che la domanda originaria era diretta a chiedere la condanna di Pitagora spa alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate: avendo Or. nelle conclusioni del presente grado chiesto la condanna di Pitagora alla restituzione della somma di € 6.150,40# la pronuncia della Corte deve limitarsi a quanto richiesto.

#### 12. Sull'appello incidentale.

Nel procedimento d'appello promosso dall'Or. e rubricato sub n. RG 136/2021 Pitagora Spa ha proposto appello incidentale con due motivi speculari a quelli formulati in via principale nel giudizio rubricato sub n. RG 83/2021: sul punto, si richiamano pertanto le osservazioni già svolte.

\*\*\*\*

13. Alla luce delle considerazioni espone, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, l'appello proposto in via principale dall'Or. nel giudizio sub rg. n. 136/2021 deve trovare accoglimento con la parziale riforma della sentenza impugnata, mentre quello proposto da Pitagora spa (in via principale nel giudizio sub r.g. n. 83/2021 ed in via incidentale nel giudizio sub r.g. n. 136/2021) va respinto perché infondato.

L'accoglimento del gravame principale proposto dall'Or. comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la Corte ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma, cpc non ravvisandosi gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.

Le spese di CTU vanno parimenti poste a carico di Pitagora spa, ai soli fini del rapporto interno tra le parti.

Dunque Pitagora spa andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di Michele Or., che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 875,00#, per fase introduttiva € 740,00#, per fase istruttoria € 1.600,00#, per fase decisoria € 1.620,00# e così in complessivi € 4.835,00# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.080,00#, per fase introduttiva € 877,00#, per fase decisoria € 1.820,00# e così in complessivi € 3.777,00# per





compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dagli atti non risultano spese vive documentate.

Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento ad opera di Pitagora spa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile  
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,  
definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello proposto da Pitagora spa, sia in via principale che in via incidentale;
  - in accoglimento dell'appello proposto da Michele \_\_\_\_\_, ed in parziale riforma della sentenza n. 344/2020, pubblicata in data 24.6.2020, del Tribunale di Asti, pronunciata nella causa iscritta al n. 2530/2016 RG, accerta e dichiara che, in relazione ai contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 070754 e n. 085945, oggetto di causa, nessun credito, in linea capitale, residua a favore di Pitagora spa;
  - condanna Pitagora S.p.a. a restituire a Michele \_\_\_\_\_ la somma, indebitamente percepita, di € 6.150,40 oltre interessi dalla domanda al saldo;
  - **conferma nel resto l'impugnata sentenza;**
  - condanna Pitagora spa a rimborsare a Michele C. \_\_\_\_\_ le spese processuali del doppio grado che si liquidano, quanto al primo grado in € 4.835,00# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA e, quanto al secondo grado, in € 3.777,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;
  - pone le spese di CTU del primo grado, già liquidate in atti, a carico di Pitagora spa, il tutto nei soli rapporti tra le parti;
  - dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, ossia del versamento ad opera di Pitagora spa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
- Così deciso in Torino - Milano nella Camera di Consiglio del 18.7.2022 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino svolta da remoto tramite l'applicativo teams Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE

(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)

L'ESTENSORE

(dr. Marco Leone Coccetti)

